

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

PRO LOCO PESCO SANNITA

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 04 FEBBRAIO 2007

Art. 1

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e diramata con invito scritto contenente le indicazioni della sede, data, ora, e ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato ai soci con almeno 10 giorni di anticipo sulla data fissata con posta ordinaria, posta elettronica o consegna diretta. Nell'ordine del giorno non può essere indicata la voce: varie ed eventuali. Le richieste avanzate da Consiglieri o da Soci, vanno iscritte nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 2

All'Assemblea possono partecipare ed hanno diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti e che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso.

Art. 3

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione con l'assistenza del Segretario. Per il rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto e che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento.

Nell'assemblea è consentita una delega, che viene accettata dal Presidente del Seggio elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale autentica la firma del delegante.

Art. 4

Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto su schede vidimate da un componente del seggio. Le schede, che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento vanno annullate. Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno un'ora prima della votazione fissata dall'Assemblea e consegnarla al Presidente del Seggio. La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo da eleggere. L'Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni. Un elenco dei candidati, riportati in ordine alfabetico di cognome, deve essere affisso nelle cabine elettorali. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione; quindi, il più anziano di età. Possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto.

Art. 5

La surroga per membri decaduti o dimissionari deve essere effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto.

Nel caso che decada o si dimetta la maggioranza dei membri assegnati, il Presidente uscente convoca, pur in assenza di delibera consiliare, l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo organo entro il tempo massimo di trenta giorni; in assenza di ciò, la Pro Loco viene commissariata dall'UNPLI regionale.

Art. 6

Il socio o aspirante socio deve produrre autocertificazione di non aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari, né di avere a proprio carico procedimenti giudiziari in corso. Nel caso che ciò sia avvenuto il socio viene dichiarato decaduto o non ammesso all'associazione.

Art. 7

In caso di rimborso spese riconosciute e deliberate, inerenti i trasporti, il rimborso deve essere pari alla tariffa ACI vigente nel tempo.

Art. 8

Il Consiglio è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni sessanta giorni. Il Consigliere che dovesse risultare assente per tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, con delibera del Consiglio di Amministrazione viene dichiarato decaduto e surrogato secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, nella seduta successiva all'evento maturato. Se il Consiglio non provvede tempestivamente all'atto dovuto, lo stesso s'intende decaduto con provvedimento di commissariamento da parte dell'UNPLI regionale.

Art. 9

Alle sedute del Consiglio possono essere invitati, con parere consultivo, il Sindaco del Comune di Pesco Sannita, rappresentanti di Associazioni operanti nel campo turistico e culturale, secondo quanto stabilito dal Consiglio.

Art. 10

Il Consiglio è tenuto ad esaminare entro trenta giorni dalla presentazione le istanze di nuovi soci; l'accettazione deve essere comunicata all'aspirante socio entro dieci giorni dalla delibera; la quota prevista deve essere versata

contestualmente all'istanza di iscrizione, nel caso di non ammissione la quota viene restituita all'aspirante socio unitamente alla comunicazione.

Art. 11

Qualsiasi delibera non riportata sul registro dei verbali, o consiliari o assembleari o sindacali, è nulla. Le iniziative assunte in difformità da quanto sopra sono sotto la personale responsabilità degli amministratori, che l'hanno assunte.

Art. 12

Nel caso di omissione di atti dovuti o contrari ai fini istituzionali da parte degli Organi sociali, si può inoltrare ricorso al Comitato Provinciale UNPLI, che assume le necessarie determinazioni.

Art. 13

Tutta la documentazione amministrativa della Pro Loco è sotto la diretta custodia del Presidente e del Segretario. I registri vanno vidimati dal Presidente e timbrati con il timbro dell'Associazione in ogni loro pagina.

Art. 14

Lo statuto ed il regolamento vanno depositati presso l'UNPLI provinciale.

Art. 15

La mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti, senza gravi e certificati motivi, di cui deve essere data comunicazione ai Presidente Provinciale dell'UNPLI, comporta automaticamente la decadenza degli Organi amministrativi e il commissariamento della Pro Loco da parte dell'UNPLI regionale.

IL PRESIDENTE
(Carmine Domenico Gianquitto)
